



*Ambasciata d'Italia
a Tbilisi*

.....Prot. n. 67 del 27/01/2011.....
(data e numero di protocollo)

Pos.

D	4	0	0		
---	---	---	---	--	--

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
DEGLI EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI
DALL'AMBASCIATA D'ITALIA IN GEORGIA NEL 2011**

Premesso che

L'Italia e la Georgia vantano un'antica tradizione di interazioni culturali e sociali, elemento sul quale in gran parte si fondano l'amicizia e l'ammirazione reciproche profondamente radicate nelle società civili dei due Paesi,

che l'Ambasciata d'Italia a Tbilisi è stata sin dalla sua istituzione fortemente impegnata a promuovere la cooperazione culturale tra i due Paesi, avendo tra l'altro dato vita a una lunga serie di eventi culturali di alto livello, attribuito centinaia di borse di studio, realizzato importanti iniziative di comunicazione, interagito con le decine di attori pubblici e privati – Istituzioni, Università, Scuole, Musei, Teatri, Associazioni – dei due Paesi impegnati allo stesso fine,

che si rende opportuno, nell'ottica di contribuire ad assicurare la sostenibilità dei processi di crescente integrazione politica, economica e sociale in atto tra i due Paesi, insistere su una strategia di accrescimento della conoscenza reciproca delle rispettive tradizioni e patrimoni culturali, così promuovendo il perseguimento di una maggiore prosperità fondata su una internazionalizzazione "a misura d'uomo",

che è intenzione dell'Ambasciata proporre, per l'anno 2011, un programma di cooperazione culturale di ampio respiro, incentrato su iniziative di alto livello, tenendo anche presente la ricorrenza, nel suddetto anno, del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia,

che, al fine di migliorare la qualità delle suddette iniziative, oltre che di coinvolgere attivamente il mondo produttivo nell'attuazione della strategia di maggiore integrazione sopra delineata, è intenzione dell'Ambasciata fare ricorso agli strumenti innovativi messi a disposizione dalla legislazione italiana in materia di "sponsorizzazioni",

Premesso inoltre che

Il 27 dicembre 2010 l'Ambasciata d'Italia a Tbilisi ha pubblicato un "Avviso di procedura di selezione per la sponsorizzazione delle attività di cooperazione culturale realizzate dall'Ambasciata d'Italia a Tbilisi nell'anno 2011";

Le sponsorizzazioni devono essere, come tutte le attività della Pubblica Amministrazione, volte al perseguimento di un interesse pubblico. L'art. 43 della Legge italiana n. 449 del 1997 ne individua tre: a) favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, b) realizzare maggiori economie e c) rendere una migliore qualità dei servizi. I limiti di utilizzo dell'istituto sono i seguenti:

- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- non possono essere contrarie ai principi generali dell'ordinamento costituzionale italiano o comunque vietate dalla legge;
- non devono arrecare pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative dell'ufficio;

Tenuto conto

Delle disposizioni di cui all'"Avviso di procedura di selezione per la sponsorizzazione degli eventi culturali organizzati dall'Ambasciata d'Italia in Georgia nel 2011";

Tenuto inoltre conto

Dell'offerta di sponsorizzazione indirizzata all'Ambasciata d'Italia a Tbilisi dal legale rappresentante CIRONE ANGELO di € 1.500,00 che appare congrua alla attribuzione della denominazione di "Sponsor" ai sensi dell'art.1 del citato avviso di procedura di selezione per la sponsorizzazione delle attività di cooperazione culturale realizzate dall'Ambasciata d'Italia a Tbilisi nell'anno 2011;

Tra

L'Ambasciata d'Italia in Tbilisi, con sede in Tbilisi, via Chitadze 3A, nella persona di S.E. l'Ambasciatore Vittorio Sandalli (di seguito indicata come "Ambasciata")

E

L'Associazione ITALO GEORGIANA con sede in BARI (PUGLIA) via GAETANO LATULLA 15 codice di identificazione n. Partita IVA C.F. 93365510721 (di seguito indicata come "Sponsor"), nella persona del suo legale rappresentante Sig. CIRONE ANGELO, nato a BARI, 2-2-74, residente in BARI, via EMANUELE MOLA, 23

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Denominazione

1. A partire dalla stipula del presente contratto è attribuita alla ASSOCIAZIONE ITALO GEORGIANA la denominazione di "Sponsor dell'attività di cooperazione culturale dell'Ambasciata d'Italia in Georgia nel 2011".

Art. 2 – Oggetto, finalità e durata

1. Oggetto del presente contratto è l'attività di cooperazione culturale sostenuta dall'Ambasciata d'Italia in Georgia nel corso del 2011, incentrata su eventi ed iniziative culturali, così come descritti nell'elenco indicativo, non vincolante, predisposto dall'Ambasciata e allegato al presente contratto, da intendersi nel senso di attività organizzate ad insindacabile giudizio dell'Ambasciata d'Italia in Georgia e finalizzate agli scopi definiti nella premessa del presente contratto.

2. Il contratto vincola le parti dalla data di sottoscrizione fino al 21 gennaio 2012.

Art. 3 – Prestazione corrispettiva dello Sponsor

1. La prestazione corrispettiva dello "Sponsor" è definita come corresponsione del corrispettivo netto pari a euro 1.500 (millecinquecento), da versare sul conto corrente in euro intestato all'Ambasciata d'Italia a Tbilisi presso la "VTB Bank Georgia" (Central Branch) individuato dai seguenti dati:

NAME: EMBASSY OF ITALY IN GEORGIA / FONDO SPECIALE
BANK: "VTB Bank Georgia" Central Branch
IBAN: GE94VT6600000035353608 EUR
SWIFT CODE: UGEBGE22
INTERMEDIARY BANK: VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG
FRANKFURT, GERMANY
SWIFT: OWHBDEFF

entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto, a pena di nullità dello stesso.

2. Lo "Sponsor" si impegna a fornire all'Ambasciata d'Italia a Tbilisi, in via telematica, il proprio marchio o logo.

Art. 4 – Prestazione corrispettiva dell'Ambasciata d'Italia a Tbilisi

1. L'Ambasciata d'Italia a Tbilisi:

- a) includerà il marchio/logo dello "Sponsor" negli inviti, brochure, volantini e manifesti relativi agli eventi oggetto del presente contratto di sponsorizzazione, con minore risalto rispetto al marchio dei "Main Sponsor" e appellativo "Sponsor";
- b) consentirà allo "Sponsor" di richiamare, a propria discrezione, la qualifica di "Sponsor dell'attività di cooperazione culturale dell'Ambasciata d'Italia in Georgia nel 2011".

2. Ad iniziativa dell'Ambasciata specifici arrangiamenti potranno essere successivamente proposti per disciplinare le modalità concrete di sponsorizzazione riguardanti i singoli eventi.

Art. 5 – Esclusioni

1. L'organizzazione degli eventi oggetto del presente contratto resta completamente estranea allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione della gestione di detti eventi.

Art. 6 – Facoltà dello Sponsor

1. E' facoltà dello Sponsor porre in essere autonome iniziative promo-pubblicitarie valorizzando il proprio ruolo di "Sponsor", ma attenendosi rigorosamente alle definizioni di cui all'art.1.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

1. Salva la scadenza naturale indicata all'art. 2, comma 2, il contratto si intenderà risolto:
 - a) qualora lo Sponsor o l'Ambasciata risultino inadempienti in modo grave o reiterato in relazione ai rispettivi obblighi;
 - b) qualora si ingenerino conflitti d'interesse tra l'attività dell'Ambasciata d'Italia a Tbilisi e quella dello Sponsor, fatti salvi:
 - l'esperimento di un tentativo di risoluzione del conflitto a salvaguardia dell'interesse pubblico;
 - i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione del contratto.
 - c) qualora siano posti in essere atti e/o fatti anche indirettamente lesivi dell'immagine, delle attività e del diritto di riservatezza di ciascuna Parte.
2. Ai fini della risoluzione le Parti possono dovranno fornire un preavviso motivato di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata.
3. L'Ambasciata d'Italia a Tbilisi si riserva in ogni caso il diritto di trattenere l'intero ammontare del corrispettivo versato dallo Sponsor ai sensi dell'art. 3.

Art. 8 – Cessione del contratto

1. Il presente contratto è da intendersi concluso *intuitu fiduciae*. E' fatto divieto allo Sponsor di cedere a terzi lo stesso contratto e i diritti che da esso scaturiscono.

Art. 9 – Elezione di domicilio

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicate nelle premesse. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo lettera raccomandata.

Art. 10 – Facoltà di recesso

1. E' attribuita all'Ambasciata d'Italia a Tbilisi la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor.
2. L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto, e in particolare alla restituzione dei corrispettivi già versati.

Art. 11 – Eliminazione dei richiami

1. Alla cessazione del presente contratto, da qualunque causa determinato, lo Sponsor dovrà, nel termine di trenta giorni successivi, eliminare ogni richiamo alle qualifiche allo stesso attribuite, astenersi dall'utilizzare la qualifica di ex sponsor e simili rinunciando

definitivamente ad ogni richiamo di immagine relativamente alla qualifica in precedenza goduta.

Art. 12 – Esclusione di responsabilità

1. E' esclusa ogni responsabilità dell'Ambasciata qualora cause eccezionali o di forza maggiore non consentano la realizzazione degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Art. 13 – Normativa applicabile

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme italiane vigenti.
2. Competente in caso di controversia è il Foro di Tbilisi, fatte salve le immunità attribuite dalla normativa e dagli usi internazionali in vigore.

Art. 14 – Lingua

Fa fede la lingua italiana. La traduzione in lingua georgiana del presente contratto ha carattere puramente indicativo.

Art. 15 – Consenso al trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto della Legge italiana n. 657 del 1996 e successive modificazioni.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ambasciata d'Italia a Tbilisi. I dati saranno trattati in conformità alle norme italiane vigenti dagli addetti del Ministero degli Affari Esteri italiano tenuti all'applicazione del presente contratto.
3. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso informato per il trattamento e la comunicazione dei dati personali.

Luogo e data, Bari Tbilisi, 27 gennaio 2011.




Per la **ASSOCIAZIONE ITALO GEORGIANA**
(inoltre denominazione sponsor)
Associazione Italo Georgiana
Via Gaetano Latilla n. 15
Tel. 082 22 09 83
70122 BARI
C. F. 93365510721

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile italiano si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 3 (prestazione corrispettiva dello Sponsor); 5 (esclusioni); 7 (risoluzione del contratto); 10 (facoltà di recesso); 15 (consenso al trattamento dei dati personali).

Per l'Avvocato


Per la ASSOCIAZIONE ITALO GEORGIANA



Autocertificazione attestante l'inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo italiano (e successive modifiche) n. 163 del 2006 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

Per la ASSOCIAZIONE ITALO GEORGIANA

Associazione Italo Georgiana
Via Gaetano Latilla n. 15
Tel. 080 222 09 97

70122 BARI
C.F. 93365510721